



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

***Regolamento dell'uso della spiaggia libera e per
l'esercizio dell'attività di noleggio attrezzature
balneari.***

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea n.3 del 28.04.2014

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano nell'ambito delle aree demaniali lacuali e delle zone di lago territoriale di competenza dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - a. **STAGIONE TURISTICA:** il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno;
 - b. **STAGIONE BALNEARE:** il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi, salve le deroghe indicate nel presente Regolamento;
 - c. **AUTORITÀ DEMANIALE:** l'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese (di seguito chiamata Autorità di bacino);
 - d. **AUTORITÀ AMMINISTRATIVA:** gli uffici di ogni comune facente parte dell'Autorità di bacino;
 - e. **ATTIVITÀ BALNEARE:** la fruizione delle spiagge e degli specchi d'acqua per attività non vietate dal presente Regolamento, da effettuarsi nell'orario di balneazione;
 - f. **ORARIO DI BALNEAZIONE:** spazio temporale, nel periodo della stagione balneare, indicativamente tra le ore 08.00 le ore 20.00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
 - g. **NATANTI:** tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;

Articolo 3 - Validità

1. Salvo diversa indicazione, le disposizioni e i relativi divieti del presente Regolamento si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.
2. L'Autorità di bacino, per il controllo delle aree demaniali, oltre agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, potrà avvalersi anche della Polizia Locale e Provinciale, nell'espletamento del servizio di polizia amministrativa e giudiziaria sul demanio lacuale.

CAPO II PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Articolo 4 - Divieti

1. Nelle aree di competenza dell'Autorità di bacino e facenti parte del demanio lacuale, nell'arenile utilizzato come spiaggia in libero uso e, per quanto applicabili, nei laghi territoriali e nelle zone assentite in concessione, È VIETATO:
 - a. alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile specificatamente destinati a tale scopo dai concessionari o dalle Autorità Amministrative;
 - b. lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere;
 - c. transitare e/o sostare con veicoli e/o mezzi di qualunque genere e tipologia con motore elettrico e/o a scoppio, compresi i velocipedi;
 - d. atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti nei casi di emergenza;
 - e. lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori;
 - f. svolgere attività di qualunque genere e tipologia che provochino rifiuti, scarti e deturpazioni della spiaggia, compresa la distesa, pulizia, tinteggiatura o abbandono di materiale da pesca;
 - g. accendere fuochi o falò;
 - h. svolgere attività di pesca sportiva e/o dilettantistica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel periodo della stagione balneare; nell'orario ammesso è comunque fatto obbligo al soggetto di agevolare il servizio di pulizia dell'arenile con lo spostamento del materiale da pesca su richiesta dell'incaricato oltre che di rimuovere ogni e qualsiasi strumento o rifiuto al momento della cessazione dell'attività; è comunque sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
 - i. occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 1 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza con ombrelloni ed altre

- attrezzature balneari e non comunque denominate, compresi asciugamani e prendisole di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso;
- j. occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 1 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, escluso eventuale mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione, compresi pattini e pedalò di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso, oltre che asciugamani e prendisole;
 - k. praticare, durante l'orario della balneazione, giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate dall'Autorità Amministrativa o nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
 - l. lasciare sulle aree demaniali di libero uso, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, ombrelloni ed altro materiale balneare, attrezzature, strumenti e materiali comunque denominati, di qualsiasi altro genere e tipologia oltre che campeggiarvi e pernottarvi;
 - m. esercitare l'attività di noleggio ombrelloni e natanti di qualsiasi genere senza la preventiva comunicazione di inizio e/o autorizzazione attività all'Autorità Amministrativa;
 - n. effettuare la balneazione:
 - i. in condizioni di lago mosso o agitato;
 - ii. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati ed autorizzati;
 - iii. nella zona dichiarata permanentemente non idonea alla balneazione per motivi igienico-sanitari con specifica ordinanza del Sindaco del Comune emessa in attuazione delle disposizioni regionali in materia;
 - o. tenere alto il volume di qualunque apparecchio di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e comunque di svolgere attività rumorose oltre limiti di emissione sonora previsti dal Regolamento di Polizia Urbana adottato da ogni Comune facente parte dell'Autorità di bacino;
 - p. svolgere attività commerciali, pubblicitarie, promozionali di qualunque genere e tipologia, compresa la prestazione di servizi, incluso il noleggio di materiale balneare anche se depositato su proprietà privata, e la distribuzione di materiale pubblicitario e/o lanciare lo stesso a mezzo di aeromobili, il tutto senza autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell'Autorità Amministrativa per l'accesso e lo svolgimento delle stesse attività sul Demanio lacuale;
 - q. condurre, o far permanere, qualsiasi tipo di animale, nessuno escluso, anche se munito di museruola o guinzaglio, da compagnia e/o domestici, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio opportunamente addestrati e condotti al guinzaglio per i quali sia stata comunque rilasciata apposita autorizzazione dell'Autorità Amministrativa ed i cani guida per i non vedenti dotati delle apposite segnalazioni;
 - r. occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici, fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale;
2. Il divieto di circolazione degli animali non sussiste per quelle aree appositamente individuate a cura dell'Autorità Amministrativa ed attrezzate per la tutela igienico sanitaria, alla libera fruizione degli animali. I concessionari, previo rilascio di apposita autorizzazione possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate e di superficie adeguata, da destinare al ricovero di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative da certificarsi da parte delle Autorità Sanitarie.
 3. È fatto divieto di transitare, sostare ed utilizzare in qualunque modo e forma le opere di difesa della costa presenti sull'arenile demaniale salvo specifica autorizzazione dall'Autorità Demaniale.
 4. Restano ferme le limitazioni relative all'uso delle spiagge e del lago territoriale per le finalità di sicurezza della navigazione disposte dalle Ordinanze emanate dall'Autorità Demaniale e Amministrativa, in quanto non derogate dal presente provvedimento.
 5. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata, per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti, previa autorizzazione dell'Autorità Demaniale e Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento.

Articolo 5 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile del Demanio lacuale di scafi ed oggetti incustoditi di

qualunque genere e tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Demaniale provvederà alla loro rimozione senza formalità.

2. La disposizione del comma precedente troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile privato aperto al pubblico passaggio oltre che sull'arenile gestito dal Demanio lacuale.
3. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle leggi Regionali della Lombardia, a coloro che ne dimostreranno la titolarità.
4. Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla demolizione.

Articolo 6 - Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali lacuali non concesse a terzi.
2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. L'Autorità di bacino provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione "SPIAGGIA LIBERA" con riportate le principali prescrizioni del presente Regolamento sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità Demaniale provveda all'installazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come "incaricati di pubblico servizio" tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni del presente Regolamento.
6. I frequentatori delle spiagge libere, potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso.
7. Tale attrezzatura non potrà comunque essere installata prima delle ore 08.00 e mantenuta oltre le ore 20.00.
8. Sulle spiagge chiunque a diverso titolo esercita l'attività di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere ha l'obbligo del pubblico riconoscimento attraverso l'indicazione su cartello rigido di colore bianco con scritte nere, in modo leggibile e ben visibile, della partita iva, il nome della ditta proprietaria oltre al numero di telefono per la reperibilità dell'esercente. L'attività di noleggio inderogabilmente non potrà essere avviata prima delle ore 8.00 e terminare alle ore 20,00 di tutti i giorni;
9. Ogni denuncia di inizio attività e/o autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere dovrà indicare il numero esatto del bene oggetto del noleggio ed essere corredata dall'accettazione per presa visione del presente Regolamento, pena la decadenza della stessa.

CAPO III SANZIONI

Articolo 7 - (Sanzioni)

1. I contravventori al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi della Legge Regionale n. 11/2009 e successive modifiche ed integrazioni oltre che al Codice della Navigazione e disposizioni emanate dall'Autorità Amministrativa.
2. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di chi esercita il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere, previa diffida, l'Autorità Demaniale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 25 giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità di bacino dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese con sede in Laveno Mombello, via Martiri della Libertà, 11, quale Autorità Demaniale, è l'Autorità deputata a ricevere il rapporto.

Articolo 8 - (Osservanza e procedure)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento ai sensi del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981 n.689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Autorità di Polizia come anche previsto dall'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Copia del presente Regolamento sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia presenti sul territorio di competenza dell'Autorità di bacino dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia a questa Autorità Demaniale Lacuale per i successivi provvedimenti, salva la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino, per tutto il periodo della sua validità come indicata dall'articolo 3 e comunque fino a quando non sarà sostituita da altro provvedimento equivalente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Copia dello stesso dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
3. Copia del presente Regolamento verrà consegnato alle Autorità di Polizia a qualsiasi titolo competenti sul territorio gestito dall'Autorità di bacino.

Articolo 10 - (Ricorso)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino.

